



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8767 del 2011, proposto da:
M.C.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Nicolo' Lipari, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

- UTIU-Universita' Telematica Internazionale Uninettuno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli e Sara Fiorucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Salaria, 259;

- Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'UTIU n. 34 del 14.9.2011 successivamente comunicato alla ricorrente nella quale è stato stabilito l'obbligo di presenziare per tre giorni a settimana per tutti i mesi dell'anno dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato che hanno optato per il tempo pieno; è stato altresì stabilito l'obbligo di presenza in sede per i restanti due giorni a settimana, unitamente ad un sistema di rilevazione personale tramite badge nonché l'istituzione di un Collegio di Disciplina e l'adozione del Codice Etico, nonché per quanto di ragione della nota in data 23.9.2011 con il conseguente annullamento di ogni altro atto ad essi annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Utiu-Universita' Telematica Internazionale Uninettuno e del Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 maggio 2012 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno del 14.9.2011, tra altri argomenti all'ordine del giorno, era affrontato quello relativo alle "Problematiche connesse con le assenze del personale ricercatore di ruolo". In particolare, sulla base della considerazione del Presidente per la quale "...esiste un gruppo di ricercatori che si presenta in sede solo sporadicamente e che non svolge alcuna attività di ricerca per conto e nel nome di UTIU...", un componente evidenziava che non era possibile per l'UTIU, considerata la peculiarità intrinseca all'attività telematica, verificare l'effettivo svolgimento delle attività didattiche con la presenza in aula, come nelle Università "tradizionali", e suggeriva la predisposizione di un "badge" per tracciare la presenza del ricercatore di ruolo all'interno dell'Ateneo nonché che i ricercatori garantissero la presenza in sede, per lo svolgimento dell'attività di supporto alla didattica, per almeno 3 giorni a settimana per tutti i mesi dell'anno (esclusi i periodi 20.7-15.9, 22.12-10.1 e le settimane di vacanze pasquali e di "Ognissanti") e, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche nei restanti due giorni settimanali a meno di indicare i luoghi dove recarsi per svolgere tale attività se esterna. Dopo breve dibattito con altro componente del Consiglio di Amministrazione che evidenziava invece la sostanziale regolarità della presenza dei ricercatori della Facoltà di Ingegneria, il Consiglio approvava la proposta invitando il Rettore a preparare una comunicazione, congiunta con i Presidi di Facoltà, al fine di illustrare la decisione specifica.

Seguiva quindi la lettera del 23.9.2011 indirizzata a quattro ricercatori, tra cui la dr.ssa L., in cui si illustravano le nuove modalità di riscontro delle presenze introdotte da attuarsi anche mediante tracciabilità tramite "badge" e si specificava che "...azioni non coerenti con le decisioni sopra riportate...saranno sottoposte alle valutazioni del Collegio di Disciplina".

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 19.10.2011 e depositato il successivo 28.10.2011, la dr. ssa M.C. L. chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del suddetto verbale "in parte qua" e della lettera conseguente.

La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.

"I – Violazione e falsa applicazione art. 6 l. 30.12.2010 n. 240. Violazione e eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Illogicità, perplessità, difetto di presupposto, carenza di motivazione, sviamento di potere, incompetenza".

Richiamando la normativa di cui all'art. 6 l.n. 240/2010, la ricorrente evidenziava che l'attività di ricerca e aggiornamento scientifica è rimessa esclusivamente alla valutazione del singolo ricercatore, salvo il giudizio finale alla scadenza del triennio, e che già il regolamento di ateneo disciplinava i criteri e le modalità di esercizio dell'attività didattica integrativa, di servizio agli studenti, di orientamento e di tutorato anche ai fini di verifica dell'apprendimento, che non può eccedere il massimo di 350 ore annuali in regime di tempo pieno.

In particolare, il regolamento dell'UTIU aveva previsto modalità e criteri sulla presenza, precisando l'obbligo dei ricercatori di comunicare preventivamente eventuali assenze che devono essere autorizzate dal Preside o dal Rettore e di produrre una autocertificazione mensile, su apposita modulistica, attestante i giorni di presenza in sede con la motivazione delle assenze e una relazione sintetica sulla tipologia delle attività espletate.

Per la ricorrente i nuovi obblighi imposti con i provvedimenti di cui in epigrafe violavano quindi la disposizione normativa imponendo una presenza giornaliera per un periodo, di fatto, enormemente superiore a quello massimo richiesto, incidendo anche sulle modalità di

svolgimento della libera attività di ricerca. Inoltre si era imposto un obbligo di presenza in sede senza riferimento ad esigenze specifiche della Facoltà di appartenenza della ricorrente.

In più, la dr.ssa L. osservava che la lettera impugnata, del 23.9.2011, era stata adottata da un organo anomalo e non risultava mai approvata dal Consiglio di Amministrazione pur essendo più specifica rispetto a quanto da quest'ultimo deliberato.

Né si giustificava l'imposizione della presenza in sede anche per l'attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, certo non vincolabile ad un luogo fisico, oltretutto laddove nella sede dell'UTIU era presente solo una modesta biblioteca, perché compressiva della libertà di gestione del singolo ricercatore.

Ad ulteriore evidenza dell'illegittimità di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, la ricorrente invocava poi l'assenza proprio del Preside della Facoltà di Giurisprudenza e di altri giuristi, invece presenti alla riunione del consiglio di Facoltà del 5.7.2011 ove era stata affrontata in maniera diversa la problematica relativa alla presenza "fisica" dei ricercatori, e la conformazione stessa dell'UTIU che rende comunque possibile, tramite la via telematica, una verifica certa dell'attività svolta, anche a chilometri di distanza.

Non era stato chiarito quindi quale interesse pubblico sottintendeva all'iniziativa del Consiglio di Amministrazione, soprattutto in relazione alle esigenze didattiche della Facoltà di Giurisprudenza e alla effettiva presenza della ricorrente, fermo restando che se risultava una modifica dello Statuto risultava anche la violazione dell'art. 16 l. 168/89.

Si costituiva in giudizio, con memoria di pura forma, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca.

Si costituiva in giudizio anche l'UTIU, chiedendo la reiezione del ricorso secondo le tesi illustrate in apposita memoria per la camera di consiglio del 16.11.2011.

In particolare l'UTIU eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto la stessa ricorrente aveva illustrato nel ricorso di avere sempre garantito una presenza costante e giornaliera in sede e quindi la sua impugnativa assumeva un mero "valore di principio" non consentito ai sensi dell'art. 100 cpc. Inoltre era eccepita anche l'inammissibilità per omessa impugnazione di atto presupposto, in quanto i provvedimenti impugnati specificavano solo prescrizioni già inserite nel Regolamento di Ateneo che non risultava però impugnato né contestato con il gravame.

La domanda cautelare era poi rinviata al merito e, in prossimità della pubblica udienza, la ricorrente e l'UTIU depositavano memorie, anche di replica, ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 9.5.2012 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che ai fini della determinazione da assumere non si possa prescindere dall'esame della normativa di settore, d'altronde richiamata da entrambe le parti in causa che hanno prodotto memorie.

Ebbene, l'art. 6 l.n. 240/2010, al comma 3 prevede che: *"I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito"*.

Al Collegio appare sufficientemente chiaro che la norma indica che sia il regolamento di ateneo a stabilire modalità e criteri in ordine allo svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico (attività "primaria" per un "ricercatore"), non quantificate nel loro ammontare orario, mentre per quel che riguarda i compiti (secondari per un "ricercatore") di didattica (infatti definita) "integrativa", di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento il legislatore stesso ha fissato solo un limite massimo di 350 ore in regime a tempo pieno, che è quel che qui interessa. Nulla viene detto in ordine ad obblighi di presenza "fisica" giornaliera nelle sedi di ateneo.

Il successivo comma 7, poi, è ancora più esplicito nel prevedere che "Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8."

Anche qui al Collegio appare sufficientemente chiaro che la norma fa riferimento a modalità di "autocertificazione" per l' svolgimento della "secondaria" attività di cui al comma 3 e, nuovamente, al regolamento di ateneo per la verifica dell'effettivo svolgimento delle stesse. In sostanza, dal complessivo esame della norma, si rileva che l'attività "secondaria" in questione è fissata in un massimo orario annuale da attestarsi in "autocertificazione" con modalità individuate nel regolamento di ateneo. Nessuna considerazione in merito è estesa a delibere del Consiglio di amministrazione o a iniziative dei Presidi di facoltà.

A sua volta, il regolamento di ateneo dell'UTIU, agli artt. 2, 3 e 4, si limita a descrivere genericamente in cosa consista l'attività didattica e di ricerca (art. 2), quali siano i doveri del ricercatore "Considerata la peculiarità del modello psicopedagogico e didattico di questa Università Telematica" (art. 3), tra cui sono previsti, per quel che rileva nella presente sede, solo quelli di "a) comunicare preventivamente eventuali assenze che devono essere autorizzate dal Preside..."; b) di presentare ogni semestre un resoconto dettagliato delle attività svolte...", e, proprio in dichiarata attuazione dell'art. 6, comma 7, l. n. 240/2010, quali siano le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, specificando che "a) i ricercatori sono vincolati a produrre una autocertificazione mensile attestante i giorni di presenza in sede con la motivazione delle assenze, nonché una relazione sintetica sulla tipologia delle attività svolte..." su cui l'Ateneo si riservava apposita modulistica, e "b) la verifica dei risultati dell'attività di ricerca è svolta annualmente dal Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR".

Al Collegio, quindi, appare evidente che il regolamento di ateneo, riprendendo l'impostazione del legislatore sopra evidenziata, non prevede alcun obbligo di presenza in sede in relazione a specifici giorni della settimana e determinati periodi, limitandosi a demandare all'"autocertificazione" del singolo ricercatore l'indicazione dei giorni di presenza effettiva, che si riverberano, ovviamente, sui risultati dell'attività complessiva valutata "annualmente" dal Nucleo di Valutazione.

Sotto tale profilo, quindi, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di atto presupposto, perché, a differenza di quanto sostenuto nelle sue difese dall'UTIU, le disposizioni impugnate non si sono limitate a specificare prescrizioni già presenti nel regolamento di ateneo ma ne hanno inserite di nuove e ben diverse – oltretutto in violazione di legge per quanto sarà in prosieguo evidenziato – limitandosi tale regolamento a richiamare la necessità di mera autocertificazione senza alcuna imposizione di presenza per almeno tre giorni a settimana (tolti i periodi specifici indicati coincidenti con quelli vicini a festività o nel periodo estivo) per l'attività "secondaria" e per gli altri due per quella di ricerca, come invece imposto dal Consiglio di Amministrazione e nella nota dei Presidi impugnati nella presente sede.

Tale disposizione è quindi del tutto nuova e diversa da quella prevista dal regolamento di ateneo che, come tale, non costituisce atto presupposto in relazione al quale quelli impugnati sono una mera specificazione a carattere "adempitivo", come invece sostenuto dall'UTIU.

Non condivisibile è anche l'altra eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perché la ricorrente, nel suo atto introduttivo, avrebbe affermato di essere presente comunque in sede giornalmente per un numero costante di ore, e ciò in quanto le modifiche introdotte, di natura evidentemente cogente, rilevano per il futuro e ben possono incidere su una diversa organizzazione della proprie modalità di gestione dell'attività, non vincolate ai sensi dell'art. 6 l.n. 240/2010, che la ricorrente può determinarsi di adottare sia pur nell'ovvio rispetto della normativa di cui al regolamento di ateneo vigente.

Passando, quindi, all'esame del merito del ricorso, il Collegio lo ritiene fondato in relazione alla censura avverso l'imposizione di una presenza fisica in sede per un totale di cinque giorni settimanali (distinguendo tre per l'attività integrativa e due per l'attività di ricerca), sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di istruttoria e motivazione.

Sotto il primo profilo, come sopra riportato, la norma di cui all'art. 6 l.n. 240/2010 non prevede alcun obbligo per il ricercatore di essere presente fisicamente in sede per un numero minimo di giorni a settimana ma si limita a prevedere un monte-ore massimo annuo per l'attività integrativa e di supporto, che il ricercatore può gestire con le modalità previste nel regolamento di ateneo. Anche quest'ultimo non impone alcuna presenza giornaliera settimanale ma si limita a richiamare la necessità di "autocertificazione" mensile della presenza del ricercatore, con obbligo di preventiva autorizzazione per le assenze (ovviamente programmate e programmabili), con ciò ribadendo nuovamente l'autonomia della gestione da parte del singolo ricercatore, ferma restando la necessità di valutazione della verifica dei risultati da parte del Nucleo di Valutazione, che non può ovviamente prescindere anche dalla considerazione dei giorni di effettiva presenza mensile che devono essere proporzionati all'impegno e alle risultanze didattiche e di ricerca.

E' chiaro al Collegio, quindi, che la normativa vigente sopra richiamata è indirizzata a garantire piena autonomia ai ricercatori in relazione all'attività didattica e di ricerca proprie, fermi restando il limite massimo di ore per l'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di verifica previste dal regolamento di ateneo.

Nel caso di specie, inoltre, dall'esame dei provvedimenti impugnati, si rileva anche una carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto le esigenze che hanno mosso il Consiglio di Amministrazione ad adottare il nuovo sistema di presenze appaiono condensate soltanto nell'apodittica affermazione del Presidente per la quale "*...esiste un gruppo di ricercatori che si presenta in sede solo sporadicamente e che non svolge alcuna attività di ricerca per conto e nel nome dell'UTIU*". Tale generica affermazione risulta però integrata dall'intervento di altro componente, che evidenziava invece come "*...i ricercatori della facoltà di Ingegneria, sempre presenti in sede...*" erano fortemente impegnati sia nelle attività di didattica e di ricerca sia nella gestione della facoltà di Ingegneria.

Il Collegio osserva, allora, che non risulta chiarito quali specifici ricercatori e in che numero siano stati rilevati come solo "sporadicamente in sede", dato che quelli della Facoltà di Ingegneria non lo risultano e la stessa ricorrente, senza che sul punto le difese dell'UTIU abbiano smentito, risulta giornalmente impegnata nella sua attività in sede. Ne consegue che un'attività istruttoria più approfondita doveva prendere in considerazione le specifiche presenze di tutti i ricercatori valutate secondo la prescritta autocertificazione e in relazione alle conclusioni del Nucleo di valutazione, coinvolgendo i Presidi di tutte le Facoltà, ivi compreso quello di Giurisprudenza che avrebbe potuto evidenziare, sotto tale specifico profilo, la costanza e l'assiduità (eventualmente anche) dei singoli ricercatori di quella Facoltà.

In sostanza, fare riferimento generico ad "un gruppo di ricercatori che si presenta in sede solo sporadicamente" non appare attività istruttoria sufficiente per sconvolgere le modalità di

rilevazione della presenza, ben potendo provvedere l'Ateneo a richiamare i singoli diretti interessati, avendone gli strumenti secondo il relativo regolamento, senza coinvolgere anche i ricercatori invece assidui e diligenti, sia nell'attività di supporto che in quella di ricerca.

Inoltre, pur facendo l'art. 3 del regolamento sopra richiamato esplicito riferimento alla "peculiarità del modello psicopedagogico e didattico di questa Università Telematica" ai fini dell'individuare i doveri del ricercatore, non risulta dal contesto degli atti impugnati se la caratteristica "telematica" dell'UTIU sia stata specificamente considerata e se sia risultata valutata l'effettiva presenza di spazi fisici idonei a contenere al meglio tutti i ricercatori in sede e contemporaneamente al fine di svolgere nella maniera ottimale l'attività di supporto agli studenti, quella didattica e quella di ricerca.

L'obbligo di presenza fisica per tre giorni a settimana al fine della verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di supporto didattico e di servizio agli studenti, poi, appare illogica anche sotto altro profilo se se si considera che comunque deve rimanere invariato il monte-ore massimo di legge, per cui, così disponendo, si obbliga il ricercatore a presenziare per poche ore giornaliere quando invece, una più razionale disposizione del proprio tempo, anche a favore degli stessi studenti, avrebbe consentito di preferire una condensazione di più ore in una singola giornata.

Ugualmente i provvedimenti impugnati appaiono carenti di motivazione nonché di istruttoria, laddove limitano, specificando i giorni di obbligatoria presenza, a soli due a settimana quelli dedicata alla ricerca da esercitare obbligatoriamente in sede, senza verificare – come detto – se sussistono le condizioni per svolgerla da parte di tutti i ricercatori, considerato che l'attività di ricerca è per sua natura sostanzialmente libera nelle modalità di svolgimento, come rilevabile dalla lettura dell'art. 6 cit. che fissa tetti massimi solo per quella di didattica integrativa e di servizio agli studenti (nel caso di specie, come osservato dalla ricorrente, sempre contattabili per via telematica anche in luoghi fisici diversi da quello della sede, a differenza di altri Atenei per così dire più "tradizionali").

La circostanza per cui – anche questa volta secondo una "generica" osservazione del Presidente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 14.9.2011 – "...ci sono casi in cui i ricercatori svolgono attività di ricerca presso altri enti senza che sia stata firmata alcuna convenzione in merito...", non appare idonea a fondare la decisione che obbliga alla presenza fisica per due giorni a settimana se non sono chiariti gli strumenti che l'Ateneo può all'uopo fornire (risulta presente solo una piccola biblioteca), fermo restando che una condotta del genere da parte del singolo ricercatore può essere perseguita avverso il diretto interessato con gli strumenti di cui al regolamento d' ateneo senza per questo coinvolgere tutti i ricercatori invece diligenti e "fedeli" sotto il profilo della ricerca.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, non possono condividersi le difese dell'UTIU, perché non risulta contestato in sé, nella presente sede, l'obbligo di presenza ma le modalità con cui questo è stato imposto in palese contraddizione con la norma primaria e con il regolamento di ateneo, che evidenziano la sostanziale autonomia del ricercatore menzionando la modalità dell'"autocertificazione", peraltro finora sempre seguita dall'UTIU senza alcuna doglianza da parte della ricorrente.

Se è quindi condivisibile, in linea di principio, l'affermazione delle difese dell'UTIU, secondo cui l'Università nella propria autonomia è libera di determinare le modalità con le quali verificare la presenza in sede dei propri ricercatori – ferma restando la chiara norma di cui all'art. 6 l.n. 240/2010, aggiunge il Collegio – si deve rilevare però che tale autonomia, sempre in applicazione dell'art. 6 cit., può esplicarsi tramite il regolamento di ateneo e non tramite singole determinazioni del Consiglio di Amministrazione e lettere dei Presidi, sia pur delegati da quest'ultimo.

Per quanto detto, quindi, i provvedimenti impugnati devono essere annullati sotto tale profilo.

Per quel che riguarda la doglianza relativa all'obbligo di rilevazione presenze tramite "badge", il Collegio invece ritiene di non rilevare illegittimità in tale determinazione in sé considerata, dato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che i sistemi di controllo automatizzato costituiscono solo una modalità di accertamento senza interferire con la libertà di organizzare in modo autonomo il proprio tempo di lavoro e la sua flessibilità (TAR Lazio, Sez. III, 12.5.03, n. 4107), purchè – aggiunge in questo caso il Collegio – tale modalità non ponga nel nulla la disposizione del regolamento di ateneo che prevede, all'art. 4, lett. a), l'obbligo di produrre una autocertificazione (come d'altronde prevista dall'art. 6, comma 7, l.n. 240/2010) mensile attestante i giorni di presenza in sede.

La disposizione che prevede l'introduzione del "badge", quindi, può essere considerata mera specificazione e integrazione del regolamento di ateneo se è posta come modalità integrativa e non sostitutiva di conferma di quanto "autocertificato" dal singolo ricercatore nel rispetto della normativa regolamentare vigente.

Se il singolo ricercatore, quindi, continua a produrre la sua autocertificazione, l'Ateneo ben può introdurre, a supporto e come mera modalità di verifica integrativa oggettiva, il rilievo della presenza tramite "badge", se svincolato dagli obblighi di presenza giornaliera sopra censurati. Così facendo il ricercatore non subisce alcun intrusione nella sua sfera di autonomia se il badge è posto come mera modalità più comoda e snella di rilievo e conferma di quanto comunque autocertificato dal diretto interessato.

Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra rappresentati.

La soccombenza parziale dell'UTIU e la novità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio, da effettuarsi anche con il Ministero costituito che non ha svolto sostanziale attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l'obbligo di presenza in sede per i giorni settimanali ivi indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)